



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

DGR n. 33 del 30/01/2026

OGGETTO: ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DELLA SEZIONE 3 RECANTE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO. SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026 – 2028. ANNUALITÀ 2026" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE P.I.A.O. DELLA REGIONE ABRUZZO



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/01/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 Ufficio Sviluppo Organizzativo

OGGETTO: Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione della Sezione 3 recante “Organizzazione e Capitale umano. Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026 – 2028. Annualità 2026” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare gli artt. 4, 6, 6 *ter*, 30, 33 e 35;
- la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* ed in particolare l’art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

RICHIAMATI altresì:

- il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* e s.m.i., ed in particolare l’art. 6 con cui è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), quale strumento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, che ha assorbito, in un’ottica di integrazione e semplificazione, altri documenti programmatori propri delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 concernente *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* adottato

in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;

- il D.M. del 24 giugno 2022, adottato del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, il quale definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.10.2025, pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il 17 dicembre successivo, e sulla Gazzetta Ufficiale il 23.12.2025, di approvazione delle nuove *“Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”* e, tra gli altri, del relativo Manuale operativo *“Regioni”*;

PRECISATO che, a norma del comma 2 del succitato art. 6 del D.L. n. 80/2021, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, *“c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*;

RICHIAMATE le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* dell'8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., le quali impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art. 4 comma 2);

b) che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura*

dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3);

c) che “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

VISTI INOLTRE:

– l’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. ed in particolare:

➤ *il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) lettera abrogata;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

➤ *il comma 557-bis: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo del , nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”;*

- il comma 557-ter: *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. , del , convertito, con modificazioni, dalla ”;*
- il comma 557-quater: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all' e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli , comma 6, e , possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all', e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo della , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”;*
- l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge , come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge, ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì *“il cumulo delle risorse destinate alle*

assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;

- il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l’art. 33, a mente del quale: “...*le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*
- il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

EVIDENZIATO che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario, che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

- Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

VISTE le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

VISTA ALTRESI' la sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale del 2.02.2022, ed in particolare il punto 3.5;

ACQUISITE, in ordine ai dati occorrenti per l'elaborazione del presente Piano:

- la nota del Servizio Società Partecipate ed Enti Strumentali prot. n. DRG010/394428/25 del 7.10.2025;
 - la nota del Servizio Bilancio prot. n. DPB016/471287/25 del 27.11.2025;
 - la nota del Consiglio Regionale prot. n. 11621/2025 del 12.12.2025, acquisita al prot. n. RA/492544/25 di pari data;
 - le note del Servizio Personale prot. n. DPB011/489002/25 dell'11.12.2025, prot. n. DPB011/491790/25 del 12.12.2025 e prot. n. DPB011/5295/26 del 9.1.2026;
 - la nota del Servizio Ragioneria Generale prot. n. DPB014/20851/26 del 20.1.2026;
- nonchè le comunicazioni di insussistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale rese, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dalle Strutture interessate;

RICHIAMATE ancora la D.G.R. n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020*, con la quale si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77, e la L.R. Abruzzo n. 23 del 13.8.2025 recante *“Rendiconto generale per l'esercizio 2024”*;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (come innovato, da ultimo, dal D.L. n. 25 del 14.3.2025, conv. dalla Legge n. 69 del 9.5.2025), che prevede che *A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni... destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi...*;

RICHIAMATE ALTRESI':

- la L.R. Abruzzo n. 9 del 23.5.2024, il cui art. 2-quinquies, comma 3, prevede che *A tutela dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, per le iniziative di abbattimento delle liste di attesa e di contenimento della mobilità passiva, su richiesta motivata del componente la Giunta e del Direttore del Dipartimento preposti, sono attivate le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento Sanità con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento;*
- la L.R. Abruzzo n. 3 del 6.2.2025, il cui art. 40, comma 1, prevede che *Al fine di consentire il completamento dei progetti finanziati dai fondi FSC, FSE, FESR, PNRR, nel rispetto dei tempi concordati, su richiesta dei Direttori dei Dipartimenti preposti, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di cui all' (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Lavoro e Attività Produttive con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento.*

ACQUISITE le note prot. n. RA/277017/24 del 4.7.2024, prot. n. RA/509874/25 del 30.12.2025, prot. n. RA/510108/25 del 30.12.2025, prot. n. RA/510165/25 del 30.12.2025 e prot. n. RA/6695/26 del 10.1.2026, contenenti istanze di inquadramento, nel ruolo della Giunta Regionale, del personale dirigenziale in comando da altre Amministrazioni, ai sensi della riportata normativa nazionale e regionale, nonché le corrispondenti richieste di inquadramento provenienti dai Dipartimenti ove gli stessi sono assegnati in comando, contenute nelle note prot. DPF/461808/25 del 20.11.2025, prot. n. DPH/504844/25 e DPH/504873/25 del 23.12.2025, prot. n. DPE/505495/25 del 23.12.2025 e prot. DPC/5163/26 del 9.1.2026;

VISTO ancora l'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come innovato dal D.L. n. 44 del 22.4.2023, convertito dalla Legge n. 74 del 21.6.2023 e, da ultimo, dal D.L. n. 25 del 14.3.2025, convertito dalla Legge n. 69 del 9.5.2025, il quale prevede, tra l'altro:

- *che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall', di cui al ;*

- *che nei concorsi pubblici ... sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, ... che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità ...;*
- *che le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell', convertito, con modificazioni, dalla ;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 4 comma 9 del succitato D.L. n. 25 del 14.3.2025 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 69 del 9.5.2025, ai sensi del quale *Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'.*

VISTA altresì la L.R. Abruzzo n. 22 dell'1.8.2025, il cui art. 30 (Disposizioni urgenti in materia di continuità dei servizi pubblici) dispone, al comma 1, che *al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio e dalla Giunta regionale è prorogata di un anno dalla scadenza*, e richiamato in proposito il Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione prot. n. ULM_FP-0000003-P-05/01/2026, acquisito al prot. n. RA/1650/26 di pari data;

CONSIDERATO che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie, previsto dal succitato art. 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001, entro il termine di validità delle graduatorie stesse e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, risponde, da un lato, ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in considerazione della necessità di celere rafforzamento degli organici, e, dall'altro, alle finalità di contenimento della spesa pubblica e dei costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali;

RILEVATA DUNQUE la necessità di avvalersi dell'indicato istituto, attesa la sussistenza delle succitate esigenze di celere rafforzamento degli organici, teso alla massima efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa dell'Ente, e stante l'esistenza di graduatorie immediatamente fruibili, in corso di validità legale, per profili corrispondenti alle richieste dei Dipartimenti regionali;

RICHIAMATE ANCORA:

- la L.R. Abruzzo n. 25 del 6.6.2023 e s.m.i., avente ad oggetto *“Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”*, il cui art. 2, al comma 2, stabilisce che l' *“Agenzia regionale di Informatica e Committenza”* (ARIC) assume la denominazione di *“Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza”* (*“AreaCom”*);
- la L.R. Abruzzo n. 3 del 6.2.2025 e s.m.i., recante *“Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni”*, il cui art. 26 dispone, tra l'altro, la soppressione dei compiti informatici della predetta Agenzia, per effetto della quale:
 - la Giunta Regionale, per il tramite del Dipartimento Risorse, subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della medesima Agenzia, riferiti al comparto dei sistemi informativi, telematici e di comunicazione;
 - il personale preposto all'espletamento delle funzioni informatiche transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità ivi indicate, salvo che non abbia comunicato la propria volontà di rimanere nei ruoli dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di committenza;
 - il personale che non abbia optato per la permanenza nell'Agenzia è sottoposto alla procedura di inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale ed è assegnato presso il Dipartimento Risorse;
- la L.R. Abruzzo n. 49 del 17.11.2010 e s.m.i., recante *“Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010”*, il cui art. 4 prevede, al comma 1: *“Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all' articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dall' articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale dipendente, assunto a seguito di procedure selettive pubbliche, tra Consiglio regionale, Giunta ed Enti, Agenzie ed Aziende regionali di cui all'art. 10, comma 13, lett. b), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), anche in soppressione è considerato procedura di mobilità interna così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità”*;

- il Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 13 del 13.1.2014, “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 457 dell'8.6.2001 avente ad oggetto: "Disciplina sulla mobilità del personale - Criteri e modalità di attuazione. Approvazione"*”, vigente in parte qua, il cui art. 14, comma 3, prevede che il succitato art. 4 della L.R. n. 49/2010 trova applicazione per la copertura di uno o più posti vacanti in organico con la medesima procedura, da prevedere in sede di Programmazione Triennale e Annuale del Fabbisogno di personale;

PRESO ATTO che, di seguito alle attività del Tavolo Tecnico di lavoro nominato con Disposizione n. DPB/01 del 27.6.2025, con nota prot. n. 175 del 14.1.2026, acquisita al prot. n. RA/12285/26 di pari data e corredata della documentazione all'uopo necessaria, l'AreaCom ha dato comunicazione delle unità di personale che hanno esercitato, ai sensi della suindicata normativa, l'opzione per il passaggio nei ruoli regionali;

RAVVISATA dunque la necessità, in attuazione alle succitate disposizioni di legge, di prevedere, nel piano assunzionale della Giunta Regionale, la mobilità - presso il Dipartimento Risorse della Giunta Regionale - del personale AreaCom che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 26 della L.R. Abruzzo n. 3 del 6.2.2025 e s.m.i., come Allegato **B** al Piano;

VISTA, inoltre, la vigente normativa in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di seguito precisata:

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, recante norme in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il comma 1;
- l'art. 57 del D.L. n. 104 del 14.8.2020 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 126 del 13.8.2020, ed in particolare i commi 3 e 3-bis;
- l'art. 3 del D.L. n. 44 del 22.4.2023, conv. dalla Legge n. 74 del 21.6.2023 ed in particolare il comma 5, applicabile in combinato disposto con il comma 5 ter, ultimo periodo, in ordine al personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/14161/25 del 15.1.2025, relativa alla richiesta di stabilizzazione, ai sensi della succitata normativa speciale, del personale in servizio a tempo determinato presso l'USR Abruzzo, che sia in possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO pertanto di dover procedere alle richieste stabilizzazioni, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti da parte delle unità interessate, come da Allegato **B**) alla presente deliberazione;

PRESO ATTO, infine, che sono pervenute dai vari Dipartimenti della Giunta Regionale richieste di ulteriore rafforzamento degli organici dei Servizi, attraverso l'implementazione di unità di personale a tempo indeterminato di vari profili, anche specializzato, nonché richieste di inserimento di nuovi

profili professionali, maggiormente rispondenti alle attività di competenza delle strutture, soggette a continuo aggiornamento normativo ed operativo;

TENUTO CONTO quindi dell'indirizzo fornito dal competente Componente la Giunta Regionale con nota del 21.1.2026 acquisita al prot. n. RA/22799/26, in virtù di tutto quanto sopra precede;

RAVVISATA quindi la necessità di prevedere la copertura di unità a tempo indeterminato come da allegati alla presente deliberazione, avendo riguardo agli obiettivi di performance da perseguire, entro e nei limiti delle risorse disponibili a valere sui risparmi conseguenti alle cessazioni dell'anno 2025, nonché sulle disponibilità residue delle precedenti programmazioni ex art. 3, comma 5, del D.L. n.90 del 24.6.2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11.8.2014 e s.m.i., garantendo il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno almeno per il 50% delle assunzioni da effettuarsi sul Piano assunzionale 2026, secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica (Parere n. 115048/2022);

DATO ATTO CHE sono state definite procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno, e che altre procedure concorsuali saranno avviate secondo le previsioni dei Piani del fabbisogno dell'Ente;

VISTI INOLTRE:

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, ed in particolare l'art. 5, relativo, tra l'altro, alle riserve di posti nei concorsi pubblici;
- il D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., *“Codice dell'ordinamento militare”*, ed in particolare gli artt. 678 e 1014, contenenti riserve di posti nei concorsi pubblici per gli appartenenti alle Forze Armate ivi specificati;
- il D.Lgs. n. 40 del 6.3.2017 e s.m.i., *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, ed in particolare l'art.18, comma 4, che prevede riserve di posti nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla

RICHIAMATA inoltre la Legge n. 68 del 12.3.1999 e s.m.i., recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* ed in particolare:

- l'art. 3, che fissa le quote di riserva che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a rispettare in ordine ai lavoratori disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge;
- l'art. 7, comma 2, che prevede: *“I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall', come modificato dall', salva l'applicazione delle*

disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all', e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”;

- l'art. 18, comma 2, relativo alla quota di riserva dei lavoratori appartenenti a categorie protette diverse da quelle di cui all'art. 1;

ACQUISITO, al prot. n. RA/38584/26 del 30.1.2026 il Parere n. 1 del 30.1.2026, allegato al Verbale n. 3 in pari data, con cui il medesimo Collegio, assunta la necessaria documentazione e per le motivazioni ivi riportate, ha reso parere favorevole alla proposta di deliberazione ad oggetto “*Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione della Sezione 3 recante “Organizzazione e Capitale umano. Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026 – 2028. Annualità 2026” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo*”, evidenziando che la stessa, non determinando un incremento della spesa complessiva di personale, non richiede l’asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, come emerge dalla trattazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nella sentenza n. 7/2022 sopra riportata;

RITENUTO di dover procedere in conformità al succitato parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo n. 1 del 30.1.2026, allegato al Verbale n. 3 in pari data;

RITENUTO pertanto:

- di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d’Abruzzo alla data del 1° gennaio 2026, come riportata nell’Allegato **A)**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di procedere all’inquadramento, per mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nei ruoli della Giunta Regionale, del personale dirigenziale in comando da altre Amministrazioni, come da Piano assunzionale di cui all’Allegato **B)** alla presente deliberazione;
- di prevedere la mobilità presso la Giunta Regionale del personale dell’AreaCom che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 26 della L.R. Abruzzo n. 3 del 6.2.2025 e s.m.i., come da Piano assunzionale di cui al citato Allegato **B)**;
- di procedere, in continuità con i precedenti Piani del fabbisogno, alle stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – USR 2016, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti da parte delle unità interessate, come da Allegato **B)** alla

presente deliberazione;

- di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato **B**), così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso le modalità ivi specificate (inquadramento dei dirigenti in posizione di comando, mobilità esterna volontaria, scorrimento di graduatorie, nuove procedure concorsuali, stabilizzazione), dando atto, in proposito, che lo scorrimento delle graduatorie vigenti risponde all'esigenza di celere rafforzamento degli organici, teso alla massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;
- di procedere alla copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999 e s.m.i., attraverso il ricorso agli strumenti previsti dalla legge medesima, ed in particolare attraverso la previsione di riserve nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ed il computo di unità lavorative già in servizio ex art. 4, commi 3 bis e 4, della legge, laddove presenti, nonché alla copertura della quota di cui all'art. 18, comma 2 come da Allegato **B**);
- di autorizzare il Dipartimento Risorse all'attuazione delle misure assunzionali recate, nonché alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D**) alla presente Deliberazione;
- di approvare le *job description* dei nuovi profili professionali allegate quali parti integranti e sostanziali:
 - Specialista Tecnico Ambientale
 - Specialista Sicurezza Informatica e Intelligenza Artificiale
 - Specialista Economista del Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie
 - Ingegnere Gestionale del Settore Farmaceutico;

RESA, in merito al Piano in oggetto, l'informativa sindacale, come da nota in atti, e preso atto del parere favorevole delle Organizzazioni sindacali in merito alle *job description* dei nuovi profili professionali allegate alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per quanto in premessa, da intendersi integralmente trascritto,

1. Di prendere atto del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo n. 1 del 30.1.2026, allegato al Verbale n. 3 in pari data;
2. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data del 1° gennaio 2026, come riportata nell'Allegato **A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di procedere all'inquadramento, per mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nei ruoli della Giunta Regionale, del personale dirigenziale in comando da altre Amministrazioni, come da Piano assunzionale di cui all'Allegato **B**) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
4. Di prevedere la mobilità presso la Giunta Regionale del personale dell'AreaCom che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 26 della L.R. Abruzzo n. 3 del 6.2.2025 e s.m.i., come da Piano assunzionale di cui al citato Allegato **B**);
5. Di procedere, in continuità con i precedenti Piani del fabbisogno, alle stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – USR 2016, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti da parte delle unità interessate, come da Allegato **B**) alla presente deliberazione;
6. Di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato **B**), così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso le modalità ivi specificate (inquadramento dei dirigenti in posizione di comando, mobilità esterna volontaria, scorrimento di graduatorie, nuove procedure concorsuali, stabilizzazione), dando atto, in proposito, che lo scorrimento delle graduatorie vigenti risponde all'esigenza di celere rafforzamento degli organici, teso alla massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;
7. Di procedere alla copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999 e s.m.i., attraverso il ricorso agli strumenti previsti dalla legge medesima, ed in particolare attraverso la previsione di riserve nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ed il computo di unità lavorative già in servizio ex art. 4, commi 3 bis e 4, della legge, laddove presenti, nonché alla copertura della quota di cui all'art. 18, comma 2 come da Allegato **B**);
8. Di autorizzare il Dipartimento Risorse all'attuazione delle misure assunzionali recate, nonché alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i

dirigenti di cui all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** alla presente Deliberazione;

9. Di approvare dunque i seguenti allegati, tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato **A)** - *“Dotazione organica”*;
- Allegato **B)** - *“Piano assunzionale 2026 – Assunzioni a tempo indeterminato”*;
- Allegato **C)** - *“Costo della dotazione organica”*;
- Allegato **D)** - *“Verifica dei limiti di spesa anno 2026”*;
- Allegato **E)** - *“Risorse finanziarie disponibili e costo Piano assunzioni annualità 2026”*;

10. Di approvare infine le *job description* dei seguenti nuovi profili professionali, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- Specialista Tecnico Ambientale;
- Specialista Sicurezza Informatica e Intelligenza Artificiale;
- Specialista Economista del Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie;
- Ingegnere Gestionale del Settore Farmaceutico;

11. Di dare atto in merito che gli oneri previsti trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui all'aggregato *“Spesa di personale”*, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 dell'Ente;

12. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Dania Aniceti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Giannangeli
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Strategia naz.le aree int.; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: ALL. B - piano assunz. 2026.pdf
Impronta 6284D2979C9204F48834506A0A34EB66587B7B6E97BF58415B3B5E5FB4AD5361

Nome allegato: ALL. C - costo della dotazione organica 2026.pdf
Impronta 32732DBC18FEFAF3CB937D76AD4A76E5D39DE695AA9EEBD67660EC460EF3F9A4

Nome allegato: ALL. E - risorse e costo aggiornato 2026.pdf
Impronta 04F48B810F98788A98FFFAAF2572DD0647A4B24D3034E96318C50AB4BC8949D3

Nome allegato: job Specialista tecnico Ambientale.pdf
Impronta F6F57AC8A58B62BD1A27023344640FE20C7369DF3DC4DA8A047B27CEE5AEB4E4

Nome allegato: ALL. A - dotazione organica.pdf
Impronta 67BACCCB916158A720B2D575A4CAF9A9CDCDD92023609911BCB5EF5A01F1867F

Nome allegato: ALL. D - verifica limiti di spesa anno 2026.pdf
Impronta 79EA3B45A080C9D67E08FA416B3BAA749C8DB588AF99FAF9BCEBEA08F06955B8

Nome allegato: Job_Specialista_Sicurezza_AI.pdf
Impronta AF1859651193DF0F9BE2C12DE4F8DFFB4B0BB4B9BD6C231DD461803830189F93

Nome allegato: job Specialista Economista Contr.Gestione A.S..pdf
Impronta C00843DCDA7980E81DF0526E07A21541D25EAE239C732CA89CB365E402AFD806

Nome allegato: job Ingegnere Gestionale Sett. Farmac..pdf
Impronta F8CED987EFD9AD62E686A2F030B1BC565FEC9BCEC0431509100C1D93E6B601D6



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 30/01/2026 19:41:38
Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)
**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 30/01/2026 19:44:46
Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135